



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza**

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, del 23.02.2026, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause di previdenza RIUNITE iscritte ai nn. 4036/2025 e 4037/2025 R.G. promosse da:

STEFANO CHIANESE, nato a Napoli, il 05.05.1981, residente in Castel Volturno (CE), alla via Nuoro, n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Emilya BLAGOEVA STEFANOVA, presso il quale elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, come da procura in atti,

RICORRENTE IN OPPOSIZIONE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del Presidente/legale rappresentante *p.t.*, domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti,

NONCHE' CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (già Equitalia Sud S.p.A.), in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in Roma, alla via Grezar n. 14, e per la presente procedura, al viale Lamberti fabbr. A/4, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio PICERNO, con cui elettivamente domicilia in Potenza, al Piazzale Bratislava, n. 49, come da procura,

RESISTENTI

Oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di fermo amministrativo

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da verbali/note sostitutive d'udienza.

Motivi in fatto e in diritto della decisione

Con un primo ricorso rubricato n. **RG. 4036/2025**, depositato il 19.5.2025, l'odierno ricorrente adiva l'intestato Tribunale al fine di proporre opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo n. 028 80 2025 000 00317 000, notificata in data 8.4.2025, per il mancato pagamento di nove avvisi di addebito per il recupero di somme dovute dal ricorrente a titolo di contributi IVS e somme aggiuntive, relativamente agli anni di contribuzione 2016, 2017, 2018 e 2019, per l'importo complessivo di € 27.603,00.

A sostegno della domanda, l'istante ha dedotto la presunta omessa notifica degli atti presupposti al provvedimento impugnato, la maturata decadenza ex art. 25 D.lgs. n. 46 del 1999 e la maturata prescrizione dell'asserito diritto di credito.

Pertanto, ne ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, con vittoria di spese e attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.

Con un secondo ricorso iscritto al n. **RG. 4037/2025**, depositato in pari data del precedente, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 028 2025 900 050 4117 000, anch'essa notificata in data 8.4.2025, per la somma complessiva di € 20.870,31, derivante da una pluralità di cartelle di pagamento precedentemente notificate aventi natura tributaria e non, tra cui l'avviso di addebito n. 328 2022 000 219 3836 000, asseritamente notificato in data 2.1.2023, per il recupero di somme dovute dal ricorrente a titolo di contributi IVS e somme aggiuntive per l'importo complessivo di € 4.521,52.

A sostegno della domanda, l'istante ha sollevato i medesimi motivi di doglianza dedotti con il ricorso precedente e formulato le medesime richieste.

Instauratosi regolarmente il contraddittorio in entrambi i giudizi, le resistenti contestavano diffusamente e con svariate argomentazioni le prospettazioni del ricorrente.

Si costituiva l'INPS evidenziando per il primo ricorso la regolare notifica degli avvisi effettuata a mezzo raccomandata A/R o messo comunale agli indirizzi anagrafici corretti del debitore, invocando la presunzione di conoscenza ex art. 1335 cc; l'esistenza di pagamenti parziali effettuati tra il 2024 e il 2025, piani rateali e istanze di definizione agevolata presentati dal debitore nel 2023 per otto dei nove avvisi di addebito impugnati, configuranti un esplicito riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 2944 c.c., con conseguente rinuncia a far valere vizi di notifica o prescrizione; la sospensione dei termini di versamento o quantomeno di prescrizione, previste dalla normativa emergenziale COVID-19.

In relazione al secondo ricorso, ha chiarito che l'avviso di addebito *de quo* attiene esclusivamente alla contribuzione dovuta alla Gestione Speciale Commercianti per l'annualità 2020 (con rate aventi scadenza tra il 16.05.2020 e il 16.02.2021) e non già, come dedotto dal ricorrente, al periodo 2016-2020, la regolarità della notifica, la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale dovuta alla pandemia.

In ragione di ciò, concludeva per il rigetto dei ricorsi, con il favore delle spese.

L'Agente della Riscossione eccepiva, in relazione ad entrambi i ricorsi, la propria estraneità rispetto alle attività notificatorie degli avvisi di addebito, di esclusiva competenza dell'Ente impositore, e la non maturata prescrizione dei crediti, per la sussistenza di atti interruttivi (quali, in relazione al primo ricorso, un'istanza di rateizzazione presentata nel 2022 e un'intimazione di pagamento notificata nel 2025) nonché per la sospensione legale dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale.

Di talché chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Rigettata l'istanza di sospensione, riuniti i ricorsi per connessione cd. impropria ex art. 274 c.p.c. per identità soggettiva e parzialmente oggettiva, concesso il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.

Occorre preliminarmente procedere alla corretta qualificazione giuridica dell'azione proposta, atteso che il ricorrente ha cumulativamente dedotto vizi di notifica degli atti esecutivi e fatti estintivi del credito, così azionando, con un unico atto, i diversi strumenti di tutela previsti dall'ordinamento.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di riscossione di contributi previdenziali è ammesso il cumulo, in un unico ricorso, dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618-bis c.p.c., nonché dell'opposizione di merito ex art. 24, comma 4, d.lgs. n. 46/1999, ferma restando la necessità di verificare, per ciascuna di esse, la tempestività e l'ammissibilità (*cf.* Cass. SS.UU. n. 5791/2008; Cass. n. 17978/2008).

Ciò posto, le censure svolte dal ricorrente devono essere esaminate secondo l'ordine logico e sistematico imposto dalla natura delle azioni esperite.

In primo luogo, quanto ai vizi dedotti ai sensi dell'**art. 617 c.p.c.**, afferenti alla lamentata omessa notificazione degli avvisi di addebito presupposti, ivi inclusa la dedotta decadenza ex art. 25 D.lgs. 46/1999 che ha mera valenza processuale, deve rilevarsi la loro inammissibilità per tardività.

Ed invero, l'opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta, a pena di decadenza, nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dell'atto che si assume viziato ovvero, al più tardi, dal momento in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza.

Quando si eccepisce la **mancata notificazione** di un atto impositivo, atto per sua natura recettizio, non si impugna direttamente tale atto (qui gli avvisi di addebito sottesi), che si assume non essere mai venuto ad esistenza nei confronti del destinatario, ma l'atto successivo (il preavviso di fermo amministrativo e l'intimazione di pagamento opposti), facendo valere, in via derivata, il vizio di omessa notificazione dell'atto presupposto.

Tali rilievi sono significativi alla luce dell'ulteriore premessa, in materia di crediti previdenziali, secondo cui la correttezza del procedimento di formazione della pretesa è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti - con le relative notificazioni -, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario; da ciò deriva che l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.

Nel caso di specie, assumendo quale *dies a quo* quello della notificazione del preavviso di fermo e dell'intimazione di pagamento, avvenute entrambe in data 8.4.2025, quale primo atto conosciuto dal ricorrente – secondo le sue prospettazioni -, i ricorsi introduttivi risultano depositati in data 19.5.2025, e dunque oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 617 c.p.c.

Ne consegue che tutte le censure afferenti a vizi di notifica e del *quomodo* della procedura esecutiva, non possono essere esaminate, in quanto tardivamente proposte.

La decisione si sposta al merito.

Diversamente, infatti, sono ammissibili le doglianze afferenti ai fatti estintivi sopravvenuti, dedotti ai sensi degli **artt. 615 e 618-bis c.p.c.**, ed in particolare l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti contributivi azionati.

Sul punto, giova premettere che, in materia di contributi previdenziali, il termine di **prescrizione** è quinquennale ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995, decorrente dalla data in cui i contributi avrebbero dovuto essere versati (*cfr.* Cass. n. 27950/2018; Cass. n. 13463/2017), maturata successivamente alla presunta notifica dei titoli.

Allora, una volta precluse le censure relative ai vizi notificatori e formali dei titoli presupposti, occorre avere riguardo, ai soli fini dell'esame dell'eccezione di prescrizione, ai seguenti avvisi di addebito:

- 1) n. 328 2019 000 034 5215 000 notificato a mezzo messo comunale il 03.07.2019;
- 2) n. 328 2019 000 165 4790 000 notificato per compiuta giacenza a mezzo Raccomandata A/R n. 68956311802-2 il 10.10.2019;
- 3) n. 328 2019 000 387 6985 000 notificato a mezzo messo comunale il 04.12.2020;
- 4) n. 328 2019 000 535 8420 000 notificato a mezzo messo comunale in data 27.07.2021;

- 5) n. 328 2019 000 776 4183 000 notificato a mezzo messo comunale il 04.12.2020;
- 6) n. 328 2021 000 149 8171 000 notificato a mezzo Raccomandata A/R. n. 68980740214-9 il 12.01.2022 secondo la normativa COVID;
- 7) n. 328 2021 000 322 0388 000 notificato per compiuta giacenza a mezzo raccomandata A/R n.68980794183-8 il 13.01.2022;
- 8) n. 328 2022 000 046 3531 000 notificato per compiuta giacenza a mezzo di Raccomandata A/R n.68982128514-8 il 18.07.2022;
- 9) n. 328 2023 000 334 1254 000 notificato per compiuta giacenza a mezzo Raccomandata A/R n.66479322719-2 il 26.02.2024;
- 10) n. 328 2022 000 219 3836 000 notificato per compiuta giacenza a mezzo Raccomandata A/R n.66479322719-2 il 02.01.2023.

Tuttavia, nel caso di specie, il Riscossore ha dedotto che il ricorrente – sconfessando la censura di omessa notifica - in data 25/03/2022 presentava via *web* **istanza di rateizzazione** 245806 (*cfr.* doc. 6) per tutti gli avvisi di addebito sub 1-7, con pagamento in 72 rate fino al 3.6.2028, di poi revocata il successivo 01/12/2023, a riprova di avere avuto conoscenza dei titoli.

La documentazione comprova, inoltre, anche dei parziali pagamenti e non è stata contestata dalla parte ricorrente.

Nello specifico, l'ultimo pagamento è stato effettuato in data 23.2.2024 per gli avvisi di addebito sub 4-7 (all. 14-17 INPS).

La presenza di una domanda di dilazione e i successivi pagamenti parziali impediscono di ritenere maturata la prescrizione successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, in quanto integrano riconoscimento del debito ed efficacia interruttiva ai sensi dell'art. 2944 c.c.

Sul punto si è espressa recentemente la Suprema Corte la quale ha espresso il seguente principio: *“La domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore [...] - benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso - unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni della norma citata, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configurano un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate”* (Cass. civ. Sez. lavoro, 26-04-2017, n. 10327).

Tale sentenza ha richiamato l'orientamento della Cassazione n. 4555/2010, secondo cui *“il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.*

Peraltro, l'indagine diretta a stabilire se una dichiarazione costituisca riconoscimento, ai sensi dell'art. 2944 c.c., rientra nei poteri del giudice di merito, il cui accertamento non è sindacabile in cassazione se

sorretto da motivazione sufficiente e non contraddittoria” (cfr.: Cass. 24555/2010: Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c., n. 1) con conseguente **interruzione del termine di prescrizione** (Cass. n. 3414/2024; Cass. n. 11338/2023).

Nel caso affrontato dalla Suprema Corte la parte aveva effettuato dei pagamenti e tale dato di fatto è stato ritenuto *“un comportamento oggettivamente incompatibile con la volontà di non riconoscere la pretesa dell'INPS”*. Anche nel caso di specie, la documentazione versata agli atti, non contestata, comprova la volontà di ottenere la dilazione nonché i pagamenti effettuati, in ottemperanza al piano di ammortamento.

I singoli pagamenti, dunque, costituiscono, come indicato dalla Suprema Corte un atto di riconoscimento del debito. Ne consegue che ciascun pagamento ha il valore di atto interruttivo del termine quinquennale di prescrizione (cfr. Cass. 29 settembre 2008 n. 24280; 17518/2010).

Ne consegue che il termine prescrizionale quinquennale, già interrotto dalla domanda di rateizzazione, decorre nuovamente quantomeno dall'ultimo pagamento effettuato.

Avendo riguardo alla data della notifica (8.4.2025) del preavviso di fermo amministrativo e dell'intimazione di pagamento oggi opposti con i due giudizi, è evidente che alcuna prescrizione è maturata, senza nemmeno la necessità di fare applicazione della normativa emergenziale in materia di sospensione dei pagamenti e dei termini.

Per le suesposte considerazioni l'opposizione non può che essere rigettata, assorbite tutte le altre doglianze.

Le spese di lite sono regolate dal criterio della soccombenza sia con l'INPS che con il Concessionario, ritualmente evocato quale autore degli atti opposti e risultando infondate le censure svolte nei suoi confronti.

Sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi del DM di riferimento, avendo riguardo al valore della controversia, alla tipologia del giudizio, seriale e comportante la risoluzione di questioni di limitata complessità, alle fasi del giudizio, al pregio dell'opera professionale prestata.

P. Q. M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:

1. rigetta i ricorsi;
2. condanna il ricorrente soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00, oltre a spese generali nella misura forfettaria del 15% come per legge, iva e CPA – se dovute -, in base ai valori minimi del D.M. 55/2014, aggiornati sulla base del

D.M. n. 147 del 13/08/2022, in favore di ciascuna parte resistente, con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Picerno, con riguardo al Concessionario, per anticipo fattone.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.

Si comunichi.

IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa *Federica Ronsini*